

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2011

### PROROGA DELLE SCADENZE

#### La Novità

Con il DPCM 12.5.2011 (pubblicato sulla G.U. 14.5.2011 n. 111) sono stati prorogati i termini:

- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”, in relazione a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore;
- di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011;
- per i versamenti e gli altri adempimenti scadenti ad agosto 2011.

#### PERSONE FISICHE

##### Per chi presenta il MODELLO 730/2011

- I modelli 730/2011 possono essere presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro) **entro il 20.6.2011** (prima 31.5.2011).
- Il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2011 elaborato entro:
  - o il 15.6.2011 (prima 31.5.2011), se si tratta del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta;
  - o il 30.6.2011 (prima 15.6.2011), se si tratta di un CAF-dipendenti o di un professionista.

##### Per chi presenta il modello UNICOPF2011

A differenza degli scorsi anni, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- **entro il 6.7.2011** (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;
- **dal 7.7.2011 al 5.8.2011** (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all’analoga proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.

##### Per i Contribuenti Minimi

La proroga in esame si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime dei “contribuenti minimi”.

##### Contributi INPS Artigiani, Commercianti e Gestione Separata

I suddetti termini del 6.7.2011 e del 5.8.2011 si applicano anche al versamento del saldo per il 2010 e del primo acconto per il 2011 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 94451 - Fax 0963 993048

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

### **SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - CON Studi di Settore**

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 16.6.2011, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- **entro il 6.7.2011** (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;
- **dal 7.7.2011 al 5.8.2011** (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analogia proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.

### **SOCI DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI TRASPARENTI**

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Al momento della consegna della documentazione potrete depositare, in busta chiusa, la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF.

### **CONTRIBUENTI ESTRANEI AGLI STUDI DI SETTORE (DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)**

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **16.6.2011**, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **18.7.2011** (in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti:

- titolari solo di reddito agrario (es. società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

### **VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2010 CON IL MODELLO UNICO 2011**

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2011 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011 (termine ordinario di versamento).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- **entro il 6.7.2011**, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17.3 - 16.4, 17.4 - 16.5, 17.5 - 16.6 e 17.6 - 6.7);

- **entro il 5.8.2011**, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 6.7.2011 e su tale maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2011 al 5.8.2011.

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%).

#### **VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2010 CON IL MODELLO UNICO 2011**

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

#### **RATEAZIONE DEI VERSAMENTI**

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2011 (ovvero del 5.8.2011, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
  - o giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  - o fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 6.7.2011:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2011;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro l'1.8.2011 (in quanto il 31 luglio cade di domenica), salvo l'ulteriore differimento previsto per il periodo feriale.

#### **ALTRI VERSAMENTI DIFFERTI**

Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2011, dei tributi, dei contributi (es. INPS ed ENPALS) e dei premi INAIL rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati.

Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011.

#### **RIEPILOGO**

Schematizzato nella pagina seguente.

**DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2011 (anno fiscale 2010) - SCADENZE**

Data	Tipologia di Contribuente	Scadenza
20 GIUGNO	Persone Fisiche – Modello 730/2011	Presentazione al CAF della documentazione per l'elaborazione del modello
06 LUGLIO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 (con o senza studi di settore)	Versamento senza maggiorazione dei saldi e primi acconti IRPEF, IRAP, Contributi INPS, IVA. (Unica soluzione o prima rata)
16 LUGLIO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 CON Partita IVA	Versamento 2° rata senza maggiorazione
31 LUGLIO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 SENZA Partita IVA	Versamento 2° rata senza maggiorazione
05 AGOSTO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 (con o senza studi di settore) Società ed Associazioni (con o senza studi di settore)	Versamento con maggiorazione dei saldi e primi acconti IRPEF, IRAP, Contributi INPS, IVA. (Unica soluzione o prima rata)
22 AGOSTO	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 2° rata con maggiorazione + INAIL
22 AGOSTO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 CON Partita IVA	Versamento 3° rata senza maggiorazione + INAIL
31 AGOSTO	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 SENZA Partita IVA	Versamento 3° rata senza maggiorazione
16 SETTEMBRE	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 4° rata senza maggiorazione
16 SETTEMBRE	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 3° rata con maggiorazione
30 SETTEMBRE	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 SENZA Partita IVA	Versamento 4° rata senza maggiorazione
30 SETTEMBRE	TUTTI i Contribuenti	INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI
16 OTTOBRE	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 5° rata senza maggiorazione
16 OTTOBRE	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 4° rata con maggiorazione
31 OTTOBRE	Persone Fisiche – Modello UNICOPF2011 SENZA Partita IVA	Versamento 5° rata senza maggiorazione
16 NOVEMBRE	TUTTI i Contribuenti CON Partita IVA	Versamento 5° rata con maggiorazione
30 NOVEMBRE	TUTTI i Contribuenti	Versamento eventuale 2° acconto (in unica soluzione)